



COMUNE DI GAIRO
Provincia Dell'Ogliastra

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

Numero 30 Del 30-05-12

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.). APPROVAZIONE ALIQUOTE (E DETRAZIONI D'IMPOSTA) PER L'ANNO 2012.

L'anno duemiladodici il giorno trenta del mese di maggio alle ore 17:20, presso questa Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria di Seconda convocazione e in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

MARCEDDU ROBERTO MARINO	P	PIRAS GIULIANA	P
DONEDDU STEFANO	P	SIRIGU MARCELLO	P
MULAS FAUSTO	P	DONEDDU PIETRO	A
PALMAS ANTONIO	P	LORRAI SERGIO	A
SCATTU DANIELA	A	PIRAS FRANCESCO	A
USAI PAOLO	P	AGUS PIERO GIUSEPPE	A
SALIS GIANANTONIO	P		

ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 5.

Assume la presidenza il Signor MARCEDDU ROBERTO MARINO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Signor DR. PIRAS MARIO.

DELIBERA COME SEGUE IN ORDINE A QUANTO SEGNATO IN OGGETTO.

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	N
----------------------	---	---------------------------	---

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali vigente;

DATO ATTO che sulla relativa deliberazione hanno espresso, ai sensi dell'art.49, del T.U. degli Enti Locali vigente:

() - Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica:

(X) favorevole

() sfavorevole

F.to Rag. Porcu Giovanni

() - Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità contabile:

(X) favorevole

() sfavorevole

F.to Rag. Porcu Giovanni

=====

Ai sensi dell'art.107, lett.h), del T.U. dell'Ordinamento degli enti locali, D.Lgs.n.267/00,

CERTIFICO

che la presente copia, da me collazionata, formata da n. 8 fogli, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio.

Gairo, li 06-06-012

IL Funzionario

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
- b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;
- c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'imposta municipale propria;

Tenuto conto che l'IMU sperimentale, disciplinata dall'articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011), dagli articoli 8 e 9 del d.Lgs. n. 23/2011, in quanto compatibili e dalle disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, direttamente o indirettamente richiamate dalle norme sopra citate:

- dispone un aumento diffuso della pressione fiscale a carico dei contribuenti attraverso:
 - 1) l'assoggettamento ad imposta dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso abitativo e strumentale, a prescindere dalla categoria catastale, in precedenza esonerati dal pagamento dell'ICI;
 - 2) aumento della base imponibile degli immobili attraverso nuovi moltiplicatori catastali, fatta eccezione per le aree edificabili e i fabbricati soggetti al regime delle scritture contabili;
 - 3) superamento di riduzioni, esenzioni o agevolazioni previste nella disciplina ICI;
- prevede che il 50% dell'imposta versata dai contribuenti con le aliquote e detrazioni di base sia riservata allo Stato, fatta eccezione per l'abitazione principale ed i fabbricati rurali ad uso strumentale il cui gettito viene integralmente riconosciuto ai comuni (art. 13, comma 11, d.L. n. 201/2011);

Atteso che la disciplina dell'IMU sperimentale è stata profondamente modificata ad opera dell'articolo 4 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, con il quale, tra gli altri:

- a) è stata prevista la riduzione del 50% dell'imposta a favore dei fabbricati inagibili o inabitabili e dei fabbricati di interesse storico e artistico (art. 13, comma 3, lettere a) e b) del decreto legge n. 201/2011);
- b) sono state introdotte agevolazioni a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali (art. 13, comma 8-bis, del d.L. n. 201/2011) a fronte di un aumento del moltiplicatore del reddito dominicale da 130 a 135, ridotto a 110 per i terreni di cui sopra;
- c) è stato precisato che i comuni non devono corrispondere allo Stato l'imposta sugli immobili dagli stessi posseduti, a prescindere dall'utilizzo istituzionale o meno (art. 13, comma 11, del d.L. n. 201/2011);
- d) sono stati disciplinati i termini di presentazione della dichiarazione dell'imposta da rendersi entro 90 giorni dalla data della variazione (art. 13, comma 12-ter, d.L. n. 201/2011);
- e) è stata abolita la potestà regolamentare di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 446/1997;
- f) sono state dettate disposizioni particolari per il versamento dell'imposta dovuta per l'anno 2012, stabilendo che:
 - 1) l'acconto venga determinato assumendo le aliquote e le detrazioni di base previste per legge, senza tenere in considerazione quelle fissate dal comune (art. 13, comma 12-bis, d.L. n. 201/2011);
 - 2) per l'abitazione principale e relative pertinenze il versamento possa essere effettuato in tre rate, di cui le prime due in acconto pari al 33,33% dell'imposta da versarsi entro il 16 (18) giugno e il 16 (17) settembre e il saldo a conguaglio dell'imposta dovuta per l'intero anno da versarsi entro il 16 (17) dicembre 2012: Resta ferma la possibilità, per il contribuente, di versare l'imposta in due rate (ibid.);
 - 3) per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'acconto è pari al 30% dell'imposta dovuta per l'intero anno, mentre non è dovuto acconto per i fabbricati rurali ancora censiti al catasto terreni per i quali vige l'obbligo di accatastamento al catasto fabbricati entro il 30 novembre 2012 (art. 13, comma 8, d.L. n. 201/2011);

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2012 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.29 in data 30/05/2012, esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *"le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi"*;
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Visti inoltre:

- il decreto del Ministero dell'interno del 21 dicembre 2011 (G.U. n. 304 in data 31 dicembre 2011), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2012 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;
- l'articolo 29, comma 16-*quater*, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, con il quale detto termine è stato ulteriormente prorogato al 30 giugno 2012;

Atteso che, in deroga alle disposizioni sopra richiamate, l'articolo 13, comma 12-*bis*, del decreto legge 201 del 2011 (L. n. 214/2011), introdotto dall'articolo 4, comma 5, lettera i), del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 (conv. in legge 26 aprile 2012, n. 44), concede ai comuni la possibilità di approvare o modificare entro il 30 settembre 2012 il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alle detrazioni del tributo, sulla base dei dati aggiornati del gettito dell'IMU conseguito in sede di acconto;

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
- aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di €. 200,00, maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013, di ulteriori €. 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente, fino ad un massimo di €. 400,00 cumulabili, riconosciuta a favore di:
 - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
 - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);
 - 3) unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, l'articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011, concede ai comuni ampie facoltà di manovra, ed in particolare:

Aliquote:

- a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), con un *range* di aliquota da 0,46% a 1,06%;
- b) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un *range* di aliquota da 0,2% a 0,6%;
- c) variare in sola diminuzione l'aliquota di base dei fabbricati rurali ad uso strumentale di 0,1 punti percentuali (comma 8), con un *range* di aliquota da 0,1% a 0,2%;
- d) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del

1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9);

e) considerare direttamente adibita ad abitazione principale:

1) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili** che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);

2) l'unità immobiliare posseduta dai **cittadini italiani residenti all'estero** a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);

Detrazioni: i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

Ricordato che:

- il gettito dell'imposta municipale propria derivante da tutti i cespiti imponibili diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati rurali ad uso strumentale ad aliquote di base è riservato per il 50% allo Stato;
- tutte le variazioni di aliquote e/o di detrazioni d'imposta eventualmente stabilite dal Comune NON SI APPLICANO alla quota di imposta riservata allo Stato, rimanendo dunque ad esclusivo carico del comune stesso;
- le risorse trasferite dallo Stato ai comuni tramite il Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero, per le regioni a statuto speciale, tramite i trasferimenti, variano in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base dell'imposta municipale propria, con una riduzione complessiva a livello nazionale di 1,627 miliardi per il 2011, 1,7624 miliardi per il 2013 e 2,162 miliardi per il 2014;

Ricordato altresì che in materia di imposta comunale sugli immobili l'ente:

a) aveva applicato le seguenti aliquote e detrazioni:

Aliquota ordinaria:	4 per Mille
Aliquota ridotta abitazione principale::	4 per Mille
Detrazione d'imposta abitazione principale	103,29

b) aveva assimilato all'abitazione principale le seguenti fattispecie: Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il 2° grado civile di parentela, se nelle stesse il parente vi ha stabilito la propria residenza;

conseguendo nell'ultimo anno di applicazione dell'imposta (2007) un gettito ICI di **€. 39.998,01**

Valutato in **€. 85.374** il gettito dell'IMU ad aliquote di base, con *un aumento* rispetto al gettito ICI a normativa vigente conseguito nell'esercizio precedente di **€. 72.515,63** (**gettito ICI anno 2010 €. 12.858,37**), come risulta dal prospetto che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Viste le **stime del gettito IMU ad aliquote di base rese note dal Ministero dell'economia e delle finanze**

– Dipartimento delle finanze, sul portale del federalismo fiscale e la conseguente variazione del Fondo Sperimentale di Riequilibrio/trasferimenti statali, come di seguito riportato:

A) Gettito IMU per abitazione principale e relative pertinenze	€.	773	
B) Gettito IMU altri immobili – Quota comune	€.	24.867	
C) Totale gettito IMU comune (A+B)	€.	25.640	
D) Gettito ICI	€.	33.037	
Variazione +/- Fondo Sperimentale di Riequilibrio/Trasferimenti statali (D-C)	€.	11.622	

a cui si sottrae il taglio di risorse ai sensi dell'articolo 28, commi 7 e 9, del decreto legge n. 201/2011 (L. n. 214/2011) stimato in **€. 3.564**;

Preso atto che le stime del gettito IMU rese note dal MEF:

coincidono con quelle effettuate dal Comune;

X non coincidono con quelle effettuate dal Comune, presentando una differenza di **€. 52.337,00**, da cui consegue **una decurtazione** del Fondo Sperimentale di Riequilibrio ovvero dei trasferimenti statali di **€. 40.715,00**

Richiamato l'articolo 13, comma 12-bis, terzo e quarto periodo del decreto legge n. 201 del 2011 (L. n. 214/2011), in base al quale per l'anno 2012:

- **i comuni iscrivono in bilancio ed accertano in via convenzionale il gettito dell'IMU ad aliquote di base secondo le stime del MEF;**
- l'accertamento del gettito IMU convenzionale, così come le assegnazioni a titolo di Fondo Sperimentale di Riequilibrio o di trasferimenti statali, sono rivisti sulla base dei dati aggiornati **fermo restando che**, in ogni caso, **l'eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale non viene riconosciuta dallo Stato;**

Visto l'articolo 5, comma 1, dell'accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali in data 1° marzo 2012 in base al quale "Gli importi attribuiti per l'anno 2012 a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio, fermo restando l'ammontare complessivo del fondo stesso, sono soggetti a revisione in relazione alla variazione delle detrazioni sul fondo di cui all'articolo 13, comma 17, ed all'articolo 28, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Entro il mese di luglio, in base a tutti i dati disponibili aggiornati, in particolare all'esito dei pagamenti dell'acconto tramite il modello F24, verrà effettuata la revisione della ripartizione delle assegnazioni, al fine di assicurare la rettifica degli eventuali scostamenti tra gettiti stimati dell'imposta municipale propria e gettiti effettivamente realizzati alla luce dei dati relativi ai pagamenti in acconto";

Atteso che il clima di estrema incertezza che circonda gli effetti finanziari dell'IMU e i rischi che l'introduzione di questo nuovo tributo comporti una riduzione di risorse a favore dei comuni, a fronte di un aumento della pressione fiscale a carico dei contribuenti, rendono alquanto difficoltoso ed estremamente azzardato ipotizzare una riduzione delle aliquote di base previste per legge;

Analizzati lo schema di bilancio per l'esercizio 2012 e le previsioni di spesa contenute nella relazione previsionale e programmatica, dai quale emerge, nell'ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune, l'esigenza di reperire le risorse necessarie a compensare le riduzioni previste sui trasferimenti dello Stato e pertanto a garantire l'equilibrio di bilancio;

Valutato che tale obiettivo possa essere conseguito mediante:

.....
..
.....
..

Di considerare direttamente adibita ad abitazione principale:

1) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili** che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);

2) l'unità immobiliare posseduta dai **cittadini italiani residenti all'estero** a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);

Ritenuto di apportare per l'anno 2012 le seguenti variazioni alle aliquote e detrazioni di base dell'imposta municipale propria:

Fattispecie	Variazione +/-
Abitazione principale e relative pertinenze	
Fabbricati rurali ad uso strumentale ¹	ESENTI
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti	
Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la utilizza come abitazione principale	

¹ Solo variazione in riduzione.

Altri immobili	
Abitazioni tenute a disposizione	
Detrazione per abitazione principale	€.....

Ricordato che, in forza di quanto previsto dall'articolo 13, comma 12-bis, del decreto legge n. 201/2011 (L. n. 214/2011) introdotto dall'articolo 4, comma 5, lettera i) del decreto legge n. 16/2012 (L. n. 44/2012) le aliquote e le detrazioni dell'IMU potranno essere modificate entro il 30 settembre 2012 sulla base dei dati relativi all'acconto, al fine di assicurare l'ammontare del gettito previsto;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 in data 20.12.2004, e successive modificazioni ed integrazioni;

Con il voto favorevole di 7 componenti il consiglio e n. 1 astenuto (Palmas)

DELIBERA

- di variare per l'anno 2012, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le aliquote e le detrazioni di base dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 come di seguito indicato:

Fattispecie	Variazione +/-
Abitazione principale e relative pertinenze	- 1
Fabbricati rurali ad uso strumentale ²	ESENTI
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti	- 0,21
Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la utilizza come abitazione principale	- 0,21
Altri immobili	- 0,21
Abitazioni tenute a disposizione	- 0,21

² Solo variazione in riduzione.

Detrazione per abitazione principale	€...200,00
--------------------------------------	------------

2. di dare atto che le **aliquote e detrazioni** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno **2012**, risultanti dalle variazioni disposte al precedente punto 1) sono le seguenti:

Aliquota/detrazione	Misura
Aliquota abitazione principale	0,30%
Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale	ESENTI
Aliquota unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti	0,55%
Aliquota per unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la utilizza come abitazione principale	0,55%
Aliquota ordinaria	0,55%
Aliquota maggiorata per abitazioni a disposizione	0,55%
.....	
.....	
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

Di considerare direttamente adibita ad abitazione principale:

- 1) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili** che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);
 - 2) l'unità immobiliare posseduta dai **cittadini italiani residenti all'estero** a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);
3. di stimare in **€ 40.000,00** il gettito complessivo, di competenza del Comune, dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2012 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, di cui:
4. di dare atto che le variazioni e le conseguenti aliquote e detrazioni fissate ai punti 1) e 2) potranno essere modificate sulla base dei dati aggiornati del gettito, in forza di quanto disposto dall'articolo 13, comma 12-bis, quinto e sesto periodo del decreto legge n. 201/2011 (L. n. 214/2011), al fine di assicurare l'ammontare del gettito complessivo dell'imposta previsto per l'anno 2012;
 5. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

F.to MARCEDDU ROBERTO MARINO

Il Segretario

F.to DR. PIRAS MARIO

Il Consigliere Anziano

F.to MULAS FAUSTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On line di questo Comune dal giorno 06-06-2012 al giorno 21-06-2012 pubblicazione n. 385, ai sensi dell'art. . 32 comma 1 della L. 69 del 18.06.2009.

Gairo, li 22-06-12

Il Vice Segretario Comunale
F.to DR.ssa Contu Luisa

CERTIFICATO ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____, giorno di inizio pubblicazione, perché dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi del T.U. degli Enti locali vigente.

Gairo, li

Il Vice Segretario Comunale
F.to DR.ssa Contu Luisa

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____, per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134, comma 3° del T.U. degli Enti locali vigente.

Gairo, li

Il Segretario Comunale
